

REGIONE PIEMONTE BU10 12/03/2026

REGIONE PIEMONTE - COMUNICATO

**Comunicato della Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Produzioni agrarie e zootecniche:
Zona Geografica più ampia Piemonte – Testo della proposta di modifica del disciplinare di
produzione dei vini Ghemme DOCG.**

Documento allegato

**DISCIPLINARE DI
PRODUZIONE DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA E
GARANTITA "GHEMME"**

Approvato DOC con DPR 18.09.1969 G.U. 292 - 1969
Approvato DOCG con DM 29.05.1997 G.U. 137 - 14.06.1997
Rettifica G.U. 162 - 14.07.1997
Modificato con DM 04.06.2010 G.U. 144 - 23.06.2010
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Modificato con DM 12.07.2013 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
(concernente correzione dei disciplinari)
Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP

**DISCIPLINARE DI
PRODUZIONE DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA E
GARANTITA "GHEMME"**

Approvato DOC con DPR 18.09.1969 G.U. 292 - 1969
Approvato DOCG con DM 29.05.1997 G.U. 137 - 14.06.1997
Rettifica G.U. 162 - 14.07.1997
Modificato con DM 04.06.2010 G.U. 144 - 23.06.2010
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Modificato con DM 12.07.2013 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
(concernente correzione dei disciplinari)
Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP

**Articolo 1
Denominazione e vini**
Omissis

**Articolo 2
Base ampelografica**
Omissis

**Articolo 3
Zona di produzione delle uve**
Omissis

**Articolo 4
Norme per la viticoltura**
Omissis

**Articolo 5
Norme per la vinificazione**
Omissis

**Articolo 6
Caratteristiche al consumo**
Omissis

**Articolo 1
Denominazione e vini**
Omissis

**Articolo 2
Base ampelografica**
Omissis

**Articolo 3
Zona di produzione delle uve**
Omissis

**Articolo 4
Norme per la viticoltura**
Omissis

**Articolo 5
Norme per la vinificazione**
Omissis

**Articolo 6
Caratteristiche al consumo**
Omissis

Articolo 7
Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" del presente disciplinare è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da "riserva", ivi compresi gli aggettivi: superiore, extra, fine, selezionato e similari.
2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
3. Nella designazione e dei vini "Ghemme", la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figurino nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010. La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.
4. Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" la menzione riserva deve figurare in etichetta sotto la denominazione di origine controllata e garantita
5. Nella designazione e presentazione dei vini "Ghemme", è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 7
Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" del presente disciplinare è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da "riserva", ivi compresi gli aggettivi: superiore, extra, fine, selezionato e similari.
2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
3. Nella designazione e dei vini "Ghemme", la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figurino nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010. La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.
4. Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" la menzione riserva deve figurare in etichetta sotto la denominazione di origine controllata e garantita
5. Nella designazione e presentazione dei vini "Ghemme", è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

6. Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art.1 è consentito l'uso del nome geografico più ampio "Piemonte", ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.

L'indicazione del nome geografico più ampio "Piemonte" dovrà essere posizionata separatamente e al disotto di tutte le indicazioni relative al nome della denominazione e alle menzioni consentite. Dovrà essere riportata in etichetta in

Articolo 8 Confezionamento <i>Omissis</i> Articolo 9 Legame con l'ambiente geografico <i>Omissis</i> Articolo 10 Riferimenti alla struttura di controllo <i>Omissis</i>	caratteri di dimensioni uguali o inferiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione Ghemme, senza alcun obbligo di uguaglianza per il tipo di carattere e il colore. Articolo 8 Confezionamento <i>Omissis</i> Articolo 9 Legame con l'ambiente geografico <i>Omissis</i> Articolo 10 Riferimenti alla struttura di controllo <i>Omissis</i>
--	---